

Repertorio n. 15282

Raccolta n. 10953

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di gennaio, in Roma via Aurelia n. 208, presso i locali della "Casa Bonus Pastor" ad ore dieci e minuti trentadue

24 gennaio 2026

Avanti di me Dr. FILIPPO PINCHI, Notaio in Civita Castellana con Studio in Località Pizzo Garofalo, via Rio Mozzo snc, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti.

È comparso il Signor

- PASSERINI CARLO, nato a Roma il 16 marzo 1964, domiciliato per la carica ove in appresso, il quale dichiara d'intervenire al presenta atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

- **"CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, con sede legale in Anzio (RM) via delle Robinie n. 76, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 82010350583, partita IVA 02144371008, R.E.A. n. RM-308375.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata in seconda convocazione in questo giorno e luogo in Roma via Aurelia n. 208, ad ore dieci, l'assemblea della prefata società della quale, col consenso unanime dell'assemblea, mi viene ora richiesto di ricevere il verbale di assemblea avente ad oggetto la trattazione dei punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno, e precisamente

ordine del giorno

1. Ripristino situazione ex ante per rappresentanza e partecipazione alle Assemblee del CNC dopo il positivo risultato ottenuto in sede di nuova ispezione del MISE.

Modifiche statuarie in presenza del Notaio dr. Filippo PINCHI, a seguito della volontà unanime dell'Assemblea registrata lo scorso 22 novembre con la sola astensione del socio Ciotti, come da Verbale inviato ai Soci, per:

a. Ripristino del limite massimo di cinque deleghe conferibili a un singolo Socio.

b. Reintroduzione della possibilità di delega a coniuge, affini e parenti entro il secondo grado.

2. Modifiche al Punto 8 dello Statuto del CNC:

Nuove procedure di subentro eredi del Socio deceduto: Discussione e votazione circa le nuove modalità di subentro degli eredi nella qualità di Socio da inserire nello Statuto rinnovato.

3. Informazioni sui danni causati dal maltempo

4. Varie ed eventuali.

Il comparente richiede a me Notaio di ricevere il relativo verbale di assemblea in forma pubblica per i primi due

**Registrato a:
VITERBO**

il 02/02/2026
n. 855
serie 1T

**Iscritto nel Registro Imprese di:
Roma**

Il 2/02/2026
Prot. N.: 42879

punti dell'Ordine del giorno ed io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do conto di quanto avviene in mia presenza come segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto il sovracomparso Passerini Carlo, il quale

dato atto e constatato

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo mail in conformità a quanto previsto dal vigente statuto

b) che sono presenti in proprio o per regolare delega che trovasi depositata agli atti della Società i soci aventi diritto di voto come da foglio presenze che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"

c) che è presente l'Organo amministrativo in persona degli Amministratori come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "B"

d) che si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ad intervenire

dichiara

la presente assemblea regolarmente costituita essendosi concretizzato il quorum costitutivo di cui all'art. 19 dello Statuto, per discutere e deliberare sugli argomenti del suindicato ordine del giorno.

Trattazione e discussione

Passando alla trattazione dei suddetti argomenti di cui ai punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno, il Presidente ribadisce quanto già dalla Società illustrato con gli opportuni mezzi ai Soci.

Il Presidente ricorda che il Ministero dello Sviluppo Economico ha effettuato un'ispezione relativa al biennio 2025/2026, con la quale ha approvato il ripristino delle procedure ex ante relative alla delega dei soci per le assemblee di qualsiasi genere, il tutto come meglio riportato nel verbale del MISE 27 ottobre 2025, già portato a conoscenza dei soci nelle opportune sedi. Al fine di ripristinare e adeguare lo Statuto come da indicazione da parte del MISE stesso, il Presidente propone di modificare l'articolo 20 dello Statuto , con il testo già portato a conoscenza dei soci nelle opportune sedi e come riportato in appresso.

Inoltre, al fine di meglio regolamentare il subentro degli eredi di soci deceduti, il Presidente propone di modificare anche l'articolo 8 dello statuto, con il testo già portato a conoscenza dei soci nelle opportune sedi e come riportato in appresso.

Aperta la discussione, prende la parola il socio Vincenzo Ciotti per evidenziare, a suo parere, la necessità di modificare l'art. 9, stante la modifica dell'art. 8.

Risponde il Presidente dicendo che gli artt. 8, nella nuova formulazione, e 9 sono articoli che si completano vici-

devolmente.

Su domanda dello stesso socio, il Consiglio conferma che PEC e lettere raccomandate A/R sono mezzi ritenuti dalla giurisprudenza equivalenti.

Interviene quindi il socio Angela Ariatti chiedendo se i termini di statuto sono dei giorni effettivi o lavorativi; il Presidente conferma che trattasi di giorni effettivi.

Da ultimo, il suddetto socio Ciotti motiva che si asterrà per il sol fatto di ritenere l'istituto della delega non conciliabile con la natura del Circolo.

Chiusa la discussione ad ore undici, il Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sul punto.

Deliberazione

L'assemblea, udito l'esposto presidenziale, all'unanimità salva la sola astensione del Socio Vincenzo Ciotti, e per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera

a) di approvare integralmente la modifica dell'articolo 20 dello statuto infra allegato, adeguandosi pienamente alle indicazioni del MISE, come segue:

"ART. 20) Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti dovuti. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire per acclamazione.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un voto solo, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea hanno facoltà di farvisi rappresentare da altri soci cooperatori, dal coniuge o da un loro parente in linea retta o affine entro il secondo grado, mediante delega elettronica sul sistema informatico del CNC o cartacea scritta con allegato il valido documento d'identità del delegante, presentata entro il termine delle attività di verifica delle presenze in sede assembleare. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci. Chiunque ricopra cariche sociali nella Cooperativa non può ricevere deleghe."

b) di modificare l'articolo 8 dello Statuto come segue:

"ART. 8) Nel caso di decesso di un socio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2534 del Codice civile, la società proseguirà senza soluzione di continuità con l'erede che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 3 dello Statuto e che comunichi tempestivamente al Consiglio di Amministrazione la volontà di proseguire il rapporto sociale, secondo le modalità e nei termini di seguito indicati.

Gli eredi dovranno, entro il termine di 6 (sei) mesi

dall'apertura della successione, comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo della società:

a) la propria qualità di eredi, allegando il certificato di morte del socio e idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge;

b) in caso di pluralità di eredi, l'indicazione nominativa dell'erede designato a subentrare nel rapporto sociale;

c) la documentazione attestante il possesso dei requisiti statuari richiesti per l'ammissione alla società da parte dell'indicato;

d) dichiarazione di rinuncia al subentro da parte degli altri aventi diritto che non intendano esercitare tale facoltà, ovvero atto di assenso al subentro dell'erede designato.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a procedere alla liquidazione della quota sociale, ripartendo il relativo corrispettivo tra gli eredi secondo le rispettive quote ereditarie, ovvero ad assegnare un ulteriore termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, decorso il quale procederà comunque alla liquidazione.

Il valore della quota sociale è determinato in conformità ai criteri previsti per il recesso del socio, ai sensi dello Statuto e delle norme vigenti. Il relativo corrispettivo è depositato presso un istituto di credito individuato dal Consiglio di Amministrazione, a disposizione degli aventi diritto, con spese a carico degli stessi.

Decorso il termine di 2 (due) anni dal deposito senza che le somme siano state rimosse, l'importo è imputato alla riserva indivisibile della società, restando salvi i diritti degli eredi nei limiti dei termini di prescrizione ordinari previsti dalla legge.

Fino alla definizione della posizione dell'erede o degli eredi, restano sospesi i diritti amministrativi inerenti alla partecipazione sociale, permanendo in ogni caso gli obblighi previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine al gradimento dell'erede subentrante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione completa. In caso di diniego o di mancata deliberazione nel termine indicato, si procede alla liquidazione della quota sociale secondo quanto previsto dal presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione può, ove lo ritenga necessario, richiedere al Presidente del Tribunale competente la nomina di un rappresentante comune degli eredi, con spese a carico della massa ereditaria.

In presenza di eredi minori o incapaci, i termini di cui al presente articolo decorrono dalla data di nomina del rappresentante legale, previa comunicazione alla società.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art.

2535 cod. civ."

c) di conferire in generale all'Organo amministrativo ogni più ampio potere per l'esecuzione di quanto sopra Statuto

Il Presidente mi consegna copia dello Statuto aggiornato che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Chiusura assemblea

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea in forma pubblica relativa ai punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno alle ore undici e minuti ventotto.

L'assemblea prosegue in forma ordinaria per discutere il restante punto dell'ordine del giorno.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, che lo approva. Lo stesso mi dispensa della lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

È scritto da persona di mia fiducia con strumentazione elettronica e completato a penna su tre fogli per pagine dieci fino a qui e viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio ad ore undici e minuti ventinove.

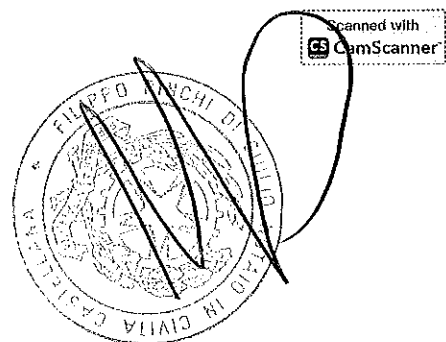
F.to: CARLO PASSERINI - FILIPPO PINCHI Notaio.

ALLEGATO "A" AL N. 15282/10553

PRESENZE 22

VOTANTI 60

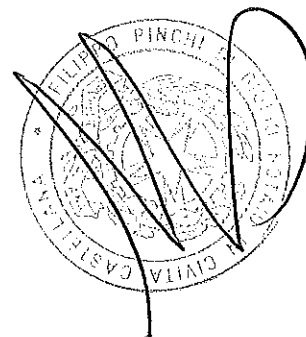
COGNOME NOME	FIRMA	NUM. VOTI	DELEGHE RICEVUTE	ABILITAZIONE	PARTICIPAZIONE
Ariatti Angela	<i>A. Ariatti</i>	1		SI	Partecipa personalmente
Cincafi Franco	<i>F. Cincafi</i>	10	Caporilli Maria - Cervoni Anna Maria - Piergiovanni Fabio - Follicardi Giovanni - Ragni Paolo - Rossi Anna Grazia - Toffi Piero - Zitelli Simonetta - Abbatiello Marco	SI	Partecipa personalmente
Costa Roberto	<i>R. Costa</i>	1		SI CDA	Partecipa personalmente
Lorenzi Flavio	<i>F. Lorenzi</i>	15	Luziatelli Sandro - Viani Mariide - DORELLA CERIO	SI	Partecipa personalmente
Marsaglia Giselda	<i>G. Marsaglia</i>	3	De Angelis Raffaella - Lero Anna Lisa	SI	Partecipa personalmente
Muscarelli Fabrizio	<i>F. Muscarelli</i>	3	Capozza Nicola - Gerardi Maria	SI	Partecipa personalmente
Minunillo Gianfranco	<i>G. Minunillo</i>	5	Di Petrillo Maurizio - Palombo Gabriella - Pochini Antonio - Prestijacopo Maria Fia	SI	Partecipa personalmente
Scarpellino Saverio	<i>S. Scarpellino</i>	2	Morra Gabriella Maria	SI	Partecipa personalmente
Sono Giovanni	<i>G. Sono</i>	7	Borchioni Franco - Papa Pasquale - Pregirolato Mara - Squarcia Antonio - Wendt Geb Trageser Barbara Margareta - Yule Robyn Ella	SI	Partecipa personalmente
Tersilli Elena	<i>E. Tersilli</i>	12	9103A	SI	Partecipa personalmente
Verderame Monica	<i>M. Verderame</i>	4	De Piero Giancarlo - Riccardi Claudia - Petacci Donatella	SI	Partecipa personalmente



Valporetto Gi	<i>Luigi Valporetto</i>	3	Dir. Ins. <i>85 ANGELO ORTEGA</i>	SI	Partecipa personalmente
Berzoni Anna		0		SI	Non partecipa
Cinelli Anna		0		SI	Non partecipa
Savino Anna		0		Moroso	Non partecipa
Albesano Teresa Rita		1		SI	Non ha scelto
Alfa Marco		1		SI	Non ha scelto
Aquili Antonella		1		SI	Non ha scelto
Arcangeli Adriana		1		SI	Non ha scelto
Averso Carlo Ada		1		SI	Non ha scelto
Baldoni Ambretta		1		SI	Non ha scelto
Barba Marco		1		SI	Non ha scelto



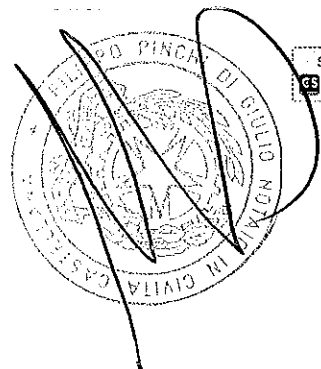
Deotto'ra Anna Maria		1		Moroso	Non ha scelto
Ernesti Alessia	Aleone Giuseppe	1		SI	Non ha scelto
Ermi Nicola		1		SI	Non ha scelto
Bruno Vincenza		1		SI	Non ha scelto
Brunetti Sandra		1		SI	Non ha scelto
Bullo-leonard Cecilia		1		SI	Non ha scelto
Eurati Marco		1		SI	Non ha scelto
Cacciatore Angela Maria	Alzola Maria Anna	1		SI CDA	Non ha scelto
Calvani Isabella		1		SI	Non ha scelto
Calvani Luca		1		SI	Non ha scelto
Campanari Marco		1		SI	Non ha scelto



Carpice Massimo		1		SI	Non ha scelto
Cernobba Fabio		1		SI	Non ha scelto
Caruso Antonio		1		SI	Non ha scelto
Casadei Roberto	<i>Roberto Casadei</i>	1		SI	Non ha scelto
Castaldi Francesco		1		SI	Non ha scelto
Cavallaro Mario		1		SI	Non ha scelto
Cenciarelli Andrea		1		SI	Non ha scelto
Ceno Andrea		1		SI	Non ha scelto
Orbala Vincenzo Mario	<i>Orbala</i>	1		SI CDA	Non ha scelto
Cianfanelli Cristina		1		SI	Non ha scelto
Cianni Simonetta	<i>Simonetta Cianni</i>	1		SI CDA	Non ha scelto



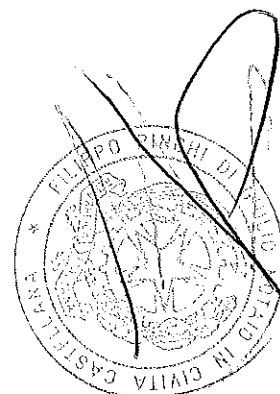
Cinti Barbara		1		SI	Non ha scelto
Ciotti Vincenzo	P.T.	1		SI	Non ha scelto
Cipollone Umberto		1		SI	Non ha scelto
Cipoltoni Claudio		1		SI EDA	Non ha scelto
Colecchia Alessandro		1		SI	Non ha scelto
Conze Giuseppe		1		SI	Non ha scelto
Coni Carlito Ida		1		SI	Non ha scelto
Cortella Federica		1		SI	Non ha scelto
D'Anna Saverio		1		SI	Non ha scelto
D'Amico Luigi		1		SI	Non ha scelto
D'Innocenzo Nicola		1		Moroso	Non ha scelto



Daniela Maria Pia		1		Moroso	Non ha scelto
Dani Alessandro		1		Moroso	Non ha scelto
Dani Medesto		1		SI	Non ha scelto
De Angelis Orietta		1		SI	Non ha scelto
De Giorgi Fabiana		1		SI	Non ha scelto
De Santis Tiziana		1		SI	Non ha scelto
Dei Suono Leticia		1		SI	Non ha scelto
Di Battista Enrico	<i>Di Battista Enea</i>	1		SI	Non ha scelto
Di Caprio Vladimir		1		SI	Non ha scelto
Di Cicco Carlo		1		SI	Non ha scelto
Di Franco Italia		1		SI	Non ha scelto



Lupa Grazia		1		SI	Non ha scelto
Vafrio Carmelina		1		SI	Non ha scelto
Manganelli Paolo		1		SI	Non ha scelto
Manzotti Danilo		1		Non so	Non ha scelto
Martovano Paola		1		SI	Non ha scelto
Maramba Monica	<i>Maria Officiario</i>	1		SI	Non ha scelto
Martolongo Clara		1		SI	Non ha scelto
Maron Nicoletta		1		SI	Non ha scelto
Mari Anton Giulio		1		SI	Non ha scelto
Mari Denia		1		SI	Non ha scelto
Margher Marcello	<i>Lucy</i>	15	Civita Antonino - D'Animi Mara - D'Arrigo Maria Cristina - Floris Antonia - Compagnoni Claudio	SI	Non ha scelto





Repertorio n. 15281

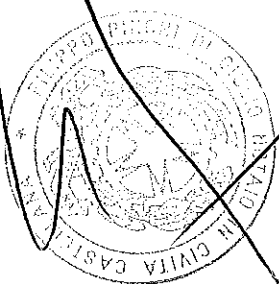
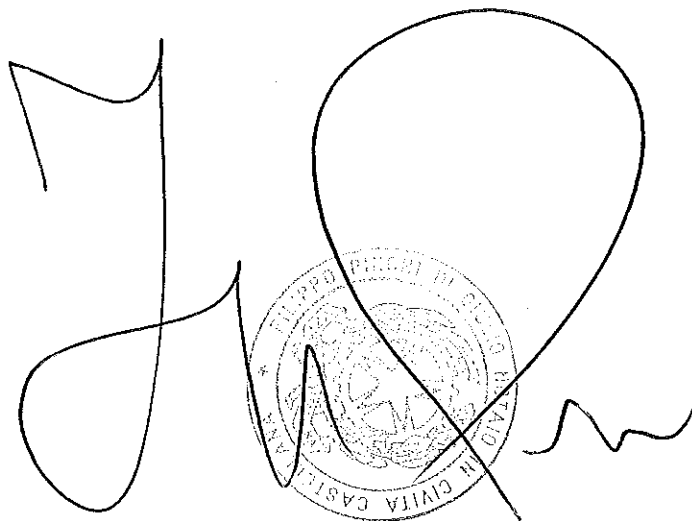
Io sottoscritto Dott. FILIPPO PINCHI, notaio in Civita
Castellana, con Studio in Via Rio Mozzo snc, e sede secondaria
in Roma Corso Trieste n. 128, iscritto nel Collegio dei
Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

certifico

che la presente copia fotostatica composta di sette
pagine per quattro fogli è conforme al documento originale a
me esibito e subito restituito dopo debita collazione.

Estratto esente da bollo ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.

Civita Castellana, ventiquattro gennaio duemilaventisei.



società

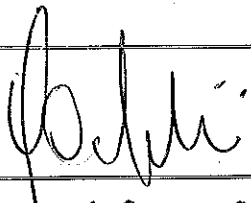
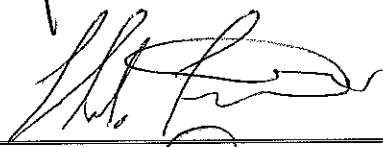
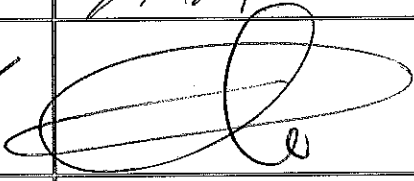
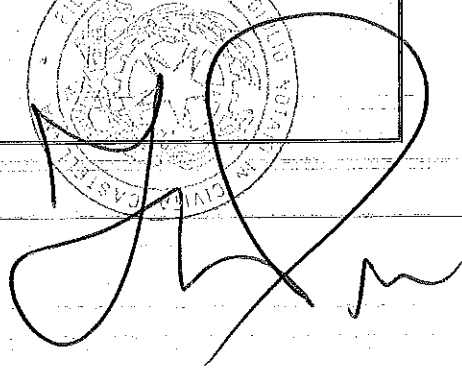
CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO - SOCIETA' COOPERATIVA A

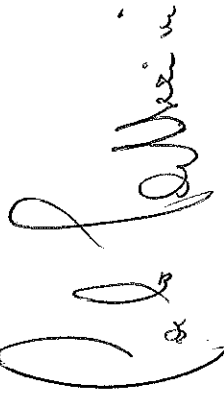
RESPONSABILITA' LIMITATA

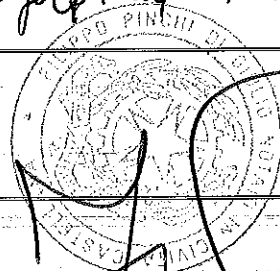
con sede legale in Anzio (RM) via delle Robine n. 76,
codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma n. 82010350583, partita IVA 02144371008, R.E.A. n.

RM-308375

FOGLIO DELLE PRESENZE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRATORI	proprio ☒ ☐ delega	firma
PASSERINI CARLO Presidente CDA	/	
COLANTONI CLAUDIO Vice Presidente CDA	/	
ARTALE CORRADO MARIA Consigliere	/	
CIANNI SIMONETTA Consigliere	/	
CACCIATORE ANGELA MARIA Consigliere	/	
DI NITTO MATTEO Consigliere	/	



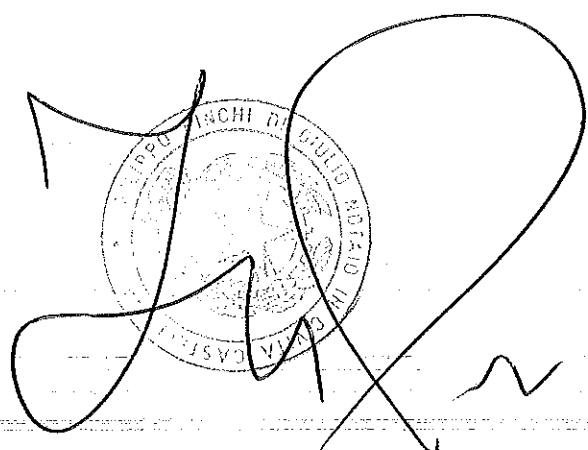


AMMINISTRATORI	proprio o delega	firma
CHIAULA VINCENZO MARIO Consigliere	/	Vincenzo Mario Chiaula
D'ALESSANDRO MAURO Consigliere	/	Mauro D'Alessandro
FLORIO FABRIZIA Consigliere	/	Fabrizia Florio

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Passerini Carlo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, edotto sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci a norma dell'art. 76 del citato D.P.R. dichiara che la compagine sociale è composta esclusivamente dai suddetti soci.

Roma, ventiquattro gennaio duemilaventisei

Passerini
Carlo



STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO - SOCIETA' COOPERATIVA
A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I

COSTITUZIONE- SEDE- OGGETTO -DURATA

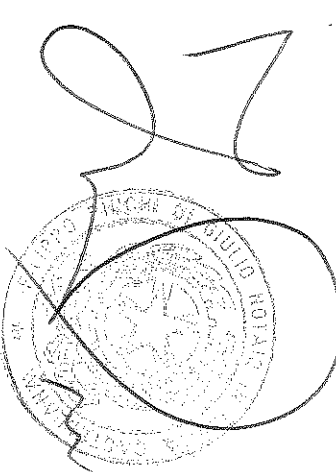
ART. 1) È costituita, con Sede nella frazione Lido di Cincinnato del Comune di Anzio, una Società Cooperativa a mutualità prevalente con la ragione sociale "Circolo Nautico Cincinnato Società Cooperativa a responsabilità limitata", in prosieguo anche denominata per brevità, "C.N.C." o "società". La Cooperativa ha la durata di anni 40 (quaranta) dalla data odierna, salvo proroghe deliberate dall'Assemblea.

ART. 2)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di soddisfare le esigenze ricreative, culturali e sociali dei propri soci assicurando loro la fruizione di postazioni balneari e lo svolgimento di attività ricreative e sportive, in particolare nel settore nautico. La cooperativa, inoltre, promuove lo sviluppo turistico e culturale della zona, in conformità alle norme e alle direttive del C.O.N.I., delle Federazioni di settore e delle autorità locali.

La Società ha per oggetto quanto segue:

- promuovere la pratica degli sport del mare e della vela in particolare, sia a livello agonistico/dilettantistico, sia ricreativo, istituendo e gestendo corsi di avviamento e di perfezionamento, nonché delle attività didattiche connesse, compreso il generale miglioramento della forma fisica;
 - organizzare e partecipare a regate e promuovere manifestazioni sportive;
 - stimolare l'interscambio delle esperienze nel campo delle attività nautiche sia agonistiche che diportistiche in genere. Per il miglior raggiungimento degli scopi Sociali si propone di:
 - assolvere all'attività di promozione, gestione, conduzione, manutenzione degli impianti e delle attrezzature sportive e dei servizi utili allo svolgimento degli sport praticati;
 - mettere a disposizione dei Soci attrezzature e possibilità di ormeggio in mare, con le modalità previste dai regolamenti Sociali;
 - gestire la sede Sociale ed i relativi spazi e servizi.
- Sussistendone i presupposti, la stessa società potrà svolgere attività ricreativa in favore dei

27

propri Soci, ivi compresa la gestione di spazi di ristoro in conto proprio o per il tramite di contratti a favore di terzi, negli spazi di proprietà o in quelli in concessione.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, industriali e finanziarie necessarie od utili allo scopo sociale, nei limiti delle inderogabili norme di legge.

TITOLO II

SOCI

ART. 3) Il numero dei soci è illimitato ma non potrà mai essere inferiore a 9 (nove).

Acio
Polli
Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano interessi coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta dalla Società e che siano proprietari di unità abitative facenti parte del Comune di Anzio, ciò comportando un effettivo interesse alla tutela ed alla valorizzazione della natura e dell'ambiente dello stesso Comune e alla effettiva utilizzazione delle strutture del circolo per uso familiare.

Nel caso di persona giuridica, la sussistenza dei requisiti deve essere verificata limitatamente al suo legale rappresentante o ad uno solo dei soci designato dalla società, in linea con gli scopi sociali del Circolo e le limitazioni precedentemente riportate.

La qualifica di socio non può essere ceduta a terzi, senza che il Consiglio di Amministrazione deliberi il gradimento, secondo i criteri precedentemente indicati, rispetto al socio subentrante.

ART. 4) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione corredata da copia dell'atto di acquisto di proprietà, in analogia all'art. 3 (tre), specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, oltre tali dati riguardanti il legale rappresentante ovvero il socio designato dalla società, è necessario presentare anche lo Statuto della Società e una Visura camerale aggiornata al giorno della domanda.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione. Le modalità di ammissione sono regolate dagli artt. 2527 e 2528 C.C.

ART. 5) Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota di capitale sottoscritta, una somma da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve

patrimoniali della Società, in conformità agli artt. 2512 e 2525 C.C.

Ciascun socio può sottoscrivere quote di capitale sino ad un massimo di euro 41.316,55. (euro quarantunmilatrecentosedici/55).

ART. 6) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che ha perso i requisiti necessari per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, ai sensi dell'art 2532 C.C., se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso e a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

ART. 7) Oltre che nei casi previsti dalla legge può, dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società e fomenti dissidi o disordini tra i soci in quanto gli scopi prevalentemente comportamentali e ideali della società sono predominanti sullo scopo economico;
- c) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, dagli adempimenti economici previsti o dal rapporto mutualistico;
- d) non abbia o perda i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) eserciti in proprio imprese identiche, affini o comunque in concorrenza con le attività della società;

Nei casi indicati, il socio che rientri nei casi di cui sopra, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata o strumenti equivalenti, a mettersi in regola entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione. In caso di mancata ottemperanza, l'esclusione deve essere espressamente deliberata dagli Amministratori e tempestivamente comunicata al Socio in questione. Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 8) Nel caso di decesso di un socio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2534 del Codice civile, la società proseguirà senza soluzione di continuità con l'erede che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 3 dello Statuto e che comunichi tempestivamente al Consiglio di Amministrazione la volontà di proseguire il rapporto sociale, secondo le modalità e nei termini di seguito indicati.

Gli eredi dovranno, entro il termine di 6 (sei) mesi

dall'apertura della successione, comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo della società:

a) la propria qualità di eredi, allegando il certificato di morte del socio e idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge;

b) in caso di pluralità di eredi, l'indicazione nominativa dell'erede designato a subentrare nel rapporto sociale;

c) la documentazione attestante il possesso dei requisiti statutari richiesti per l'ammissione alla società da parte dell'indicato;

d) dichiarazione di rinuncia al subentro da parte degli altri aventi diritto che non intendano esercitare tale facoltà, ovvero atto di assenso al subentro dell'erede designato.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a procedere alla liquidazione della quota sociale, ripartendo il relativo corrispettivo tra gli eredi secondo le rispettive quote ereditarie, ovvero ad assegnare un ulteriore termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, decorso il quale procederà comunque alla liquidazione.

Il valore della quota sociale è determinato in conformità ai criteri previsti per il recesso del socio, ai sensi dello Statuto e delle norme vigenti. Il relativo corrispettivo è depositato presso un istituto di credito individuato dal Consiglio di Amministrazione, a disposizione degli aventi diritto, con spese a carico degli stessi.

Decorso il termine di 2 (due) anni dal deposito senza che le somme siano state riscosse, l'importo è imputato alla riserva indivisibile della società, restando salvi i diritti degli eredi nei limiti dei termini di prescrizione ordinari previsti dalla legge.

Fino alla definizione della posizione dell'erede o degli eredi, restano sospesi i diritti amministrativi inerenti alla partecipazione sociale, permanendo in ogni caso gli obblighi previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine al gradimento dell'erede subentrante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione completa. In caso di diniego o di mancata deliberazione nel termine indicato, si procede alla liquidazione della quota sociale secondo quanto previsto dal presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione può, ove lo ritenga necessario, richiedere al Presidente del Tribunale competente la nomina di un rappresentante comune degli eredi, con spese a carico della massa ereditaria.

In presenza di eredi minori o incapaci, i termini di cui al presente articolo decorrono dalla data di nomina del

[Handwritten signature and stamp]
[Circular stamp: TRIBUNALE DI GIUSTIZIA]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

rappresentante legale, previa comunicazione alla società.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 2535
cod. civ.

ART. 9) Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto, quando non trovi applicazione l'art. 8 precedente, avranno diritto al rimborso delle quote di capitale in base ai risultati del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. La relativa domanda deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla approvazione del bilancio relativo a detto esercizio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla domanda. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi dei soci defunti, saranno devoluti ad una riserva straordinaria. La quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte, non comprenderà anche il rimborso della quota di ammissione che il socio è tenuto a versare al momento della sua ammissione nella Società.

ART. 10) In ogni caso i soci che cessano di far parte della Società, rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione di quote si sono verificati, verso la Società per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate e, verso i terzi, nei limiti di detto pagamento, per le obbligazioni assunte dalla stessa Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine è responsabile l'erede del socio defunto qualora non subentri al de cuius nella qualità di socio come previsto al precedente art. 8.

ART. 11) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal Capitale Sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 110. L'adeguamento del capitale, per i soci attualmente presenti, sarà fatto utilizzando una riserva straordinaria;
- b) dalla Riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 13;
- c) dal Fondo di Riserva Speciale, formato con le sole somme versate dai soci a titolo di tassa di ammissione;
- d) da Riserve Straordinarie, ivi comprese le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi e agli eredi dei soci defunti, a norma dell'art. 9 precedente;
- e) dalla Riserva Indivisibile formata ai sensi della legge N° 904/1977;
- f) da ogni altro fondo e accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsione di oneri futuri.

La responsabilità dei soci è contenuta nei limiti delle quote sottoscritte, rispondendo per le obbligazioni sociali soltanto la Società con il suo patrimonio.

ART. 12) Le quote di Capitale non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Esse si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima

TITOLO III

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13) L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nelle sue tre parti: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza, previo esatto controllo dei conti. Gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva legale;
- b) una retribuzione del Capitale effettivamente versato, in misura non superiore al tasso legale di interessi;
- c) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge in materia;
- d) l'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni dei punti precedenti, la totalità degli avanzi netti di gestione venga accantonata la percentuale di cui ai punti a) e c) la rimanenza sia devoluta per il raggiungimento degli scopi sociali;

La relazione al bilancio redatta dagli Amministratori e la relazione dell'organo di revisione devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il peculiare carattere cooperativo della Società.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici a titolo di ristorno; detti trattamenti devono comunque essere di misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione degli storni sono determinati da apposito regolamento.

ART. 14) Qualora si dovesse superare il fatturato di euro 41.316.551,93 o si possiedano riserve indivisibili superiori a euro 1.549.370,70, la cooperativa è tenuta a far certificare i propri bilanci da una società di revisione iscritta all'Albo speciale di cui all'art.8 del D.P.R. N° 136/1975 e convenzionata con un'Associazione Nazionale di categoria,

secondo le leggi vigenti.

REQUISITI PER LA MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 15) La Cooperativa è a mutualità prevalente in quanto svolge la sua attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori od utenti di beni e servizi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2514 C.C., la cooperativa è assoggettata alle seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La mutualità prevalente deve essere ogni anno certificata dagli amministratori nella nota integrativa al Bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di misura della mutualità.

ART. 16) Le Riserve, comunque denominate e per qualunque scopo accantonate, non possono essere ripartite tra i soci durante l'esistenza della società.

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati e non riscossi nell'ultimo decennio, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ART. 17) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio ai soci di avviso contenente l'ordine del giorno da trattare, il luogo e la data della prima, della seconda convocazione ed eventualmente della terza. Le convocazioni successive alla prima devono essere fissate almeno 24 ore dopo la precedente. L'avviso deve essere comunicato per raccomandata o anche per fax, e-mail o sistemi di informazione elettronica equivalenti,

almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima riunione ed affisso, contemporaneamente, nella sede sociale. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, tutti gli Amministratori e l'intero organo di controllo.

ART. 18) l'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura dell'eventuale compenso agli Amministratori, ai Revisori od ai Sindaci, a norma di legge;
- d) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o comunque sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale, ove costituito, ovvero da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi due casi la convocazione deve aver luogo senza ritardi.

L'Assemblea è straordinaria, a norma di legge, quando delibera sugli oggetti di cui all'art. 2365 C.C.

ART. 19) Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione quando è presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda o in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Le deliberazioni sono valide se prese dalla maggioranza dei presenti.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo o sulla funzione della Società oppure sul trasferimento della sede sociale in altri Comuni dello Stato, è sempre necessaria la presenza o la rappresentanza della maggioranza dei soci e le deliberazioni sono valide col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre dieci giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta Assemblea.

ART. 20) Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti dovuti. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire per acclamazione.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un voto solo, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea hanno facoltà di farvisi rappresentare da altri soci cooperatori, dal coniuge o da un loro parente in linea retta o affine entro il secondo grado, mediante delega elettronica sul sistema informatico del CNC o cartacea scritta con allegato il valido documento d'identità del delegante, presentata entro il termine delle attività di verifica delle presenze in sede assembleare. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci. Chiunque ricopra cariche sociali nella Cooperativa non può ricevere deleghe.

ART. 21) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, da una persona designata dall'Assemblea. La nomina del Segretario sarà fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Occorrendo, l'Assemblea può nominare altresì due o più scrutatori.

Le deliberazioni debbono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22) Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone fisiche, persone giuridiche o enti dotati di soggettività giuridica, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove consiglieri scelti dall'Assemblea. I componenti sono costituiti per la maggioranza da soci cooperatori, mentre la minoranza può essere scelta anche tra soggetti terzi.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea.

Nella sua prima seduta Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere.

ART. 23) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà opportuno oppure ne sia fatta domanda da almeno 3 Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o tramite sistemi informatici di posta elettronica, in modo che i Consiglieri e l'Organo di controllo ne siano informati almeno due giorni prima delle riunioni.

Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 24) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Perciò esso può anche deliberare l'adesione e la partecipazione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa od ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, a compromettere in arbitrati, anche come amichevoli compositori di controversie riguardanti la società. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, fissandone i limiti.

ART. 25) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale su delega del CDA, con le esclusioni di cui all'art. 2381 C.C. Può, perciò, con la sola sua firma rilasciare deliberazioni e quietanze, tanto alle Amministrazioni dello Stato ed a Enti Pubblici, quanto a Banche o privati. Può rilasciare procure ad acta a professionisti, anche per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Società davanti ad altri organi giurisdizionali e amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, riconosciuto dal Consiglio, tutti i suoi poteri spettano al Vicepresidente ed in assenza di questi ad un Consigliere designato dal Consiglio.

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 26) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo la gestione sarà controllata e la revisione legale sarà effettuata da un organo di controllo composto da un solo

membro oppure da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decisione dei soci.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge.

Qualora, pur non essendovi obbligata, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni e del Decreto legislativo n. 39/2010 s.m.i..

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART. 27) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società dovrà essere disciplinato da un regolamento generale interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea. Nello stesso regolamento generale potranno essere stabiliti le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.

ART. 28) In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art.19, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri ed i compensi.

ART. 29) Per quanto non è regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata nonché quelle sulle associazioni che svolgono attività sportive e ricreative, in quanto compatibili.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti compresi gli allegati.

Civita Castellana, li 16 febbraio 2026.